



DECRETO RETTORALE N. 271

Prot. n. 78333

IL RETTORE

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario. (GU n. 10 del 14-1-2011 – Suppl. Ordinario n.11);
- VISTA la Direttiva 4 marzo 2011 (Linee guida sulle modalità di funzionamento dei «Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» (articolo 21, legge 4 novembre 2010, n. 183)
- VISTO lo Statuto dell’Università di Modena e Reggio Emilia, in particolare l’art. 19 (“Comitato Unico di Garanzia”);
- VISTO il Regolamento del Comitato Unico di Garanzia, approvato il 17 luglio 2012 e successivamente modificato con Decreto n. 56 del 16.02.2017;
- VISTE le proposte di modifica del Regolamento, pervenute dal Comitato Unico di Garanzia, così come approvate dal Senato Accademico in data 13.03.2017, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione (sedute del 23.02.2018), relativamente all’art. 7 (Commissioni istruttorie e gruppi di lavoro – Formazione e aggiornamento) comma 7;

DECRETA

Articolo 1 – Modifiche al Regolamento del Comitato Unico di Garanzia

Il Regolamento del Comitato Unico di Garanzia dell’università degli Studi di Modena e Reggio Emilia è modificato relativamente all’art. 7, comma 7, come da allegato al presente Decreto. Dette modifiche verranno applicate per un periodo di sperimentazione di otto/nove mesi dopo il quale si valuterà se revocare con determina del Direttore Generale il limite di venti ore di cui al suddetto articolo.

Art. 2 – Pubblicità

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web di Ateneo ed entrerà in vigore il giorno stesso. Detta pubblicazione costituisce pubblicazione all’Albo di Ateneo ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32.

Modena, li 30.05.2018

IL RETTORE
(F.to Prof. Angelo Oreste ANDRISANO)

ALLEGATO “A” AL DECRETO RETTORALE N. 271 DEL 30.05.2018 (PROT. 78333)

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

Art. 1 Istituzione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, di seguito indicato come “Comitato Unico di Garanzia”, nonché le norme di carattere generale relative al suo funzionamento, in attuazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione Italiana e delle leggi in materia di parità e pari opportunità vigenti.

Art. 2 Composizione e durata

1. Il Comitato svolge la propria attività nei confronti di tutto il personale tecnico-amministrativo (comprensivo dei collaboratori ed esperti linguistici), dirigente, docente e ricercatore e nei confronti degli studenti.

2. Il Comitato è composto, in modo da assicurare ove possibile e nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi:

a) da un componente effettivo e da un componente supplente designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative al momento della pubblicazione del bando elettorale, sia del personale tecnico amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici ai sensi degli artt. 40 e 43 del d.lgs. n. 165/2001, sia del personale docente e ricercatore. La variazione del numero delle organizzazioni sindacali rappresentative successiva al momento della pubblicazione del bando elettorale non ha effetto sul bando elettorale e sulla composizione del Comitato Unico di Garanzia per l'intera durata del mandato in corso;

b) da rappresentanti effettivi eletti a suffragio universale (nella modalità adottata per tali elezioni: voto telematico o cartaceo), in numero eguale ai componenti effettivi designati dalle organizzazioni sindacali, tra le seguenti categorie:

b.1) rappresentanti dei Docenti e Ricercatori (Professori di I fascia, Professori di II fascia, Ricercatori, che costituiscono un unico Corpo elettorale), di cui almeno uno per Sede ove possibile;

b.2) rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici, che costituiscono un unico Corpo elettorale, di cui almeno uno per Sede ove possibile.

Il numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria è così determinato:

- se il numero componenti effettivi designati dalle organizzazioni sindacali è pari, il numero dei rappresentanti dei Docenti e Ricercatori è uguale al numero dei rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici;

- se il numero componenti effettivi designati dalle organizzazioni sindacali è dispari, componente eccedente la suddetta parità verrà eletto/a il/la candidato/a ulteriore appartenente alla categoria che, in percentuale, ha registrato una maggiore affluenza al voto.

Sono eletti componenti effettivi coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fatta salva la necessità di garantire la presenza di almeno un rappresentante per Sede ove possibile. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.

Sono eletti altrettanti componenti supplenti delle medesime categorie da attingere dalla graduatoria dei non eletti in base alle norme sopra indicate, ove possibile.

Non è previsto alcun numero minimo di votanti per la validità delle consultazioni elettorali nel Comitato Unico di Garanzia.

In caso di rinuncia, di dimissioni o di cessazione dalla qualifica o perdita dei necessari requisiti da parte di uno degli eletti si procede ad attingere dalla graduatoria dei non eletti.

Qualora non sia possibile scorrere la graduatoria dei non eletti, valutato il periodo di mandato ancora da espletarsi, l'Università potrà procedere ad elezioni suppletive.

L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale docente e non docente in servizio alla data delle elezioni, fatta eccezione per i Dirigenti ai quali spetta soltanto l'elettorato attivo per la categoria del personale Tecnico-Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici. Si rinvia all'art. 3 del vigente regolamento elettorale di Ateneo.

Le elezioni si svolgono sulla base di candidature ufficiali, da formalizzarsi presso l'ufficio incaricato delle procedure elettorali come indicato nel bando di indizione delle elezioni. Coloro che intendono candidarsi possono altresì presentare la candidatura in un'apposita riunione del corpo elettorale, che si terrà almeno 20 giorni prima delle elezioni, se richiesta da uno o più candidati interessati. Le candidature sono rese pubbliche anche mediante il sito web dell'Università.

Per ciascuna categoria la lista dei candidati è unica; gli elettori in servizio presso una sede possono votare per candidati/e in servizio presso l'una o l'altra sede.

L'Università assicura a tutti i candidati, compatibilmente con il regolare svolgimento delle proprie attività istituzionali, condizioni paritarie di partecipazione alla competizione elettorale, ivi compresa la possibilità di tenere un'assemblea (a cui sarà data adeguata diffusione con supporto multimediale per consentire la partecipazione del personale di entrambe le sedi) e di fare uso della posta interna o pagina web dedicata.

Ciascun elettore potrà indicare fino a due preferenze nell'ambito del personale appartenente alla propria categoria. Il personale dirigente potrà esprimere le proprie preferenze a favore del personale Tecnico-Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici.

L'approvazione dei risultati delle elezioni avviene con le modalità di cui all'art. 12 del vigente regolamento elettorale di Ateneo;

c) da n. 3 studenti rappresentanti della componente studentesca (sia frequentanti corsi di studio di primo e secondo livello che dottorandi/e e specializzandi) designati dalla Conferenza degli Studenti.

d) dal/la Presidente, designato/a dal Consiglio di Amministrazione tra il personale di ruolo che abbia presentato la candidatura a seguito di apposito avviso pubblico, ferme restando le incompatibilità di cui al comma 4. Il/la Presidente deve essere dotato/a di adeguate conoscenze nelle materie di competenza del Comitato, adeguata esperienza nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabile attraverso il percorso professionale, nonché adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali.

4. Sono incompatibili con il mandato nel Comitato Unico di Garanzia le seguenti cariche: i componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Senato Accademico, i Direttori di Dipartimento, i delegati del Rettore, i Dirigenti, i Presidenti delle Scuole di Ateneo, i Coordinatori o Presidenti dei Corsi di Studio, i Direttori dei Corsi e delle Scuole di Dottorato di Ricerca e di Specializzazione, i Direttori dei Centri di Servizio e dei Centri Interdipartimentali di Ricerca.

5. Il Rettore nomina tutti/te i/le componenti del Comitato.

6. Il Comitato Unico di Garanzia si intende costituito e può operare ove sia nominata la metà più uno dei componenti previsti.

7. Il Comitato Unico di Garanzia è costituito per la durata di quattro anni e, alla scadenza del mandato, esercita le sue funzioni in regime di *prorogatio* fino alla nomina dei nuovi membri. I componenti eletti a suffragio universale non possono svolgere più di due mandati consecutivi. Il mandato dei rappresentanti degli studenti scade a seguito del rinnovo della Conferenza degli studenti.

8. Alla scadenza del mandato le funzioni previste dall'incarico vengono esercitate fino alla nomina dei nuovi membri. Nel caso di interruzione anticipata del mandato i/le componenti subentranti durano in carica per lo scorcio della durata del Comitato Unico di Garanzia.

Art. 3 Compiti e Funzioni

1. Il Comitato Unico di Garanzia sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.

2. Il Comitato Unico di Garanzia opera in stretto raccordo con il vertice amministrativo dell'Ente di appartenenza ed esercita i compiti assegnatigli utilizzando risorse umane e strumentali idonee a garantire le finalità previste dalla legge. Ha accesso ai dati e alle informazioni necessarie a garantirne l'operatività sulle materie di sua competenza.

3. Nell'ambito dei propri interessi e competenze (pari opportunità, valorizzazione del benessere di chi lavora e contrasto alle discriminazioni) esercita su propria iniziativa i compiti propositivi, consultivi e di verifica di seguito indicati.

Propositivi su:

- predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne;
- promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
- temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;
- iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo;
- analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio di genere);
- diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento;
- azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
- azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche - mobbing - nell'amministrazione pubblica di appartenenza.

Consultivi, formulando pareri su:

- progetti di riorganizzazione dell'amministrazione di appartenenza;
- piani di formazione del personale;
- orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
- criteri di valutazione del personale,
- contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze.

Di verifica su:

- risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
- esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
- esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing;
- assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.

Il CUG promuove, altresì, la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposta, agli organismi competenti, di piani formativi per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, anche attraverso un continuo aggiornamento per tutte le figure dirigenziali.

Il Comitato Unico di Garanzia si consulta con altri organismi che concorrono alla promozione delle condizioni di parità e di pari opportunità sul territorio e in particolare con la/il Consigliera/e di Fiducia sulle questioni interne e con la/il Consigliera/e di Parità territoriale per le eventuali necessità di intervento degli uffici territoriali preposti alla risoluzione dei conflitti.

Art. 4 Risorse e Strumenti di funzionamento

1. L'Amministrazione fornisce al Comitato gli atti, le informazioni, gli strumenti e la documentazione necessari allo svolgimento dei propri obiettivi e al rilascio dei pareri obbligatori e assicura ai componenti un'adeguata formazione sulle materie di competenza del Comitato anche mediante la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento, convegni e seminari.
2. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 57 D.Lgs. 165/2001 s.m.i., può finanziare programmi di azioni positive e l'attività del Comitato Unico di Garanzia nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio. Il Comitato potrà sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università, o di altri enti pubblici e privati, propri progetti di attività e richiedere specifici finanziamenti sulla base di un programma di lavoro, indicando le iniziative che intende sviluppare e quantificando, per particolari iniziative, le risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi prefissati.
3. L'Amministrazione provvede a realizzare sul proprio sito web un'apposita area dedicata alle attività del Comitato Unico di Garanzia, periodicamente aggiornata.

Art. 5 Modalità di funzionamento

1. Il Comitato Unico di Garanzia si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione almeno trimestralmente, su convocazione del/della Presidente o su richiesta di almeno n. 1/3 dei componenti. La convocazione, contenente l'ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti, è effettuata tramite e-mail almeno 5 giorni prima della seduta. La convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno 2 giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione. Le funzioni di segretario vengono svolte da uno dei componenti.
2. Le deliberazioni del Comitato Unico di Garanzia sono assunte a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del/della Presidente. I voti sono espressi in modo palese.
3. I/Le componenti supplenti possono partecipare con diritto di voto alle riunioni del Comitato Unico di Garanzia solo in caso di assenza od impedimento dei rispettivi titolari.
4. La componente studentesca ha titolo alla partecipazione con diritto di voto alle sedute del Comitato Unico di Garanzia esclusivamente per le determinazioni attinenti alle tematiche sul diritto allo studio.
5. Di ogni riunione viene redatto un verbale sintetico contenente le presenze, gli argomenti trattati, le deliberazioni assunte e le eventuali posizioni difformi. Tale verbale, una volta approvato e firmato dal Presidente e dal Segretario, deve essere trasmesso al Rettore ed al Direttore Generale. I verbali delle sedute sono inviati, a cura del Segretario, anche ai componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati.
6. Al/Alla Presidente oltre al compito di convocazione delle sedute spetta altresì il coordinamento dei lavori, il raccordo delle attività del Comitato Unico di Garanzia con i competenti organi dell'Amministrazione e la rappresentanza del Comitato.

7. Le assenze alle sedute ordinarie regolarmente convocate devono essere giustificate per iscritto al/alla Presidente, dandone contestuale comunicazione al proprio supplente per consentire a quest'ultimo di partecipare alla seduta o di giustificare l'eventuale assenza.
8. Alle riunioni del Comitato può partecipare anche il/la Delegata/to del Rettore per le problematiche connesse alle Pari Opportunità (o la/il Delegata/o diversamente nominata/o ma con funzioni equivalenti) senza diritto di voto.
- 9 Il Comitato può deliberare, altresì, la partecipazione alle sedute, su richiesta del Presidente o dei Componenti, di soggetti esterni al Comitato senza diritto di voto.
10. Il Comitato Unico di Garanzia redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sulla situazione del personale nell'amministrazione pubblica di appartenenza, riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing. La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti sui predetti temi: - dall'amministrazione e dal datore di lavoro ai sensi del d. lgs. 81/2008 s.m.i.; - dalla relazione redatta dall'amministrazione ai sensi della direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità recante "misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche" s.m.i. . La relazione deve essere trasmessa al Rettore ed al Direttore Generale di Ateneo.

Art. 6 Dimissioni dei componenti

1. Le dimissioni di un componente del Comitato Unico di Garanzia devono essere presentate per iscritto al/alla Presidente del Comitato stesso, che ne dà anche comunicazione all'Amministrazione per consentirne la sostituzione.
2. Il Comitato Unico di Garanzia ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni.
3. Il/La Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al Comitato e all'Amministrazione.

Art. 7 Commissioni istruttorie e gruppi di lavoro – Formazione e aggiornamento.

1. Nello svolgimento della sua attività il Comitato Unico di Garanzia può operare in commissioni istruttorie o gruppi di lavoro, con lo scopo di supportare il lavoro del Comitato stesso riferendo a questo e di collaborare all'attuazione delle deliberazioni del Comitato, comprese le funzioni svolte in collaborazione tra il Comitato Unico di Garanzia e Istituzioni e soggetti terzi. Tutti/e i/le componenti, sia effettive che supplenti, possono essere incaricate di far parte di commissioni istruttorie e gruppi di lavoro. Resta fermo il potere deliberativo del Comitato Unico di Garanzia.
2. Il/La Presidente, sentito il Comitato, può designare tra i componenti effettivi un responsabile per singoli settori o competenze del Comitato stesso. Il responsabile svolge funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce al Comitato e formula proposte di deliberazione.
3. I membri del Comitato Unico di Garanzia non hanno diritto a compensi/emolumenti/gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni, alle commissioni e ai gruppi di lavoro per lo svolgimento delle attività del Comitato, o per la formazione e l'aggiornamento, fermo restando il rimborso delle effettive spese sostenute e debitamente documentate che saranno a carico dell'Amministrazione Centrale e da questa liquidate.
4. Nello svolgimento delle loro funzioni su indicate, comprese quelle svolte in collaborazione tra il Comitato Unico di Garanzia e Istituzioni e soggetti terzi, i membri del Comitato Unico di Garanzia effettivi e supplenti sono considerati in orario di servizio a tutti gli effetti.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai membri del Comitato Unico di Garanzia che partecipano senza diritto di voto alle sedute del Comitato Unico di Garanzia.

6. L'Università, d'intesa con il Comitato Unico di Garanzia, tiene conto dell'attività svolta dai/dalle componenti all'interno del Comitato, ivi comprese la partecipazione alle commissioni istruttorie, ai gruppi di lavoro, le collaborazioni con Istituzioni e soggetti terzi, la formazione e l'aggiornamento, per esempio ai fini della quantificazione dei carichi di lavoro.

7. I componenti il CUG svolgono le funzioni di cui al presente articolo in orario di servizio sino ad un massimo di 20 ore annue, in accordo con i responsabili delle strutture alle quali sono assegnati e senza pregiudizio dei propri incarichi lavorativi. **Tale limite può essere incrementato, caso per caso, senza ulteriore limite, previo accordo tra il presidente del CUG e il responsabile della struttura cui afferisce il dipendente interessato. In situazioni eccezionali, il Direttore generale potrà autorizzare il dipendente a superare le 20 ore annue, anche in assenza dell'intesa di cui al punto precedente.**

Art. 8 Trattamento dei dati personali

Le informazioni e i documenti assunti dal Comitato Unico di Garanzia nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al dec. Leg.vo n. 196/2003 s.m.i. .

Art. 9 Allineamento della durata e della decorrenza del mandato del Comitato Unico di Garanzia

Onde allineare la durata e la decorrenza del mandato del Comitato Unico di Garanzia alla durata e alla decorrenza del mandato del Senato Accademico e della Consulta del Personale Tecnico Amministrativo, per ragioni di economicità, la nomina dei componenti del Comitato per il quadriennio 2017-2021 scadrà il 31 ottobre 2021.

Art. 10 Norma Finale

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo.

2. Le proposte di modifica al presente Regolamento sono approvate dalla maggioranza qualificata dei componenti del Comitato. Anche le modifiche entrano in vigore dalla data di approvazione da parte del Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo e devono essere pubblicate sul sito istituzionale.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia.